



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 122 DEL 13/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER EMERGENZA COVID-19

L'anno duemilaventuno, addì tredici del mese di luglio, alle ore 08:30, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta.

La seduta è segreta.

La Dott.ssa VADI VALENTINA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa ROMANO ANTONELLA.

Risultano presenti:

VADI VALENTINA	Sindaco	Presente
ERMINI LAURA	Assessore	Presente
FRANCHI FABIO	Assessore	Presente
GARUGLIERI NADIA	Assessore	Presente
PELLEGRINI FRANCESCO	Assessore	Presente
ROMEI PAOLA	Assessore	Presente

Totale presenti: 6

Totale assenti: 0

Proposta n. 1550/2021

ENTRATE E SISTEMA INFORMATIVO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER EMERGENZA COVID-19

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio.

CONSIDERATO CHE:

- tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione delle possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni.

RICHIAMATO l'art.6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o della TARI corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29/06/2021, con la quale è stato modificato il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria e della TARI, con riferimento alla parte relativa all'applicazione della TARI.

VISTO l'art. 62-bis "Agevolazioni per Emergenza COVID-19" il quale prevede che:

1. Per il solo anno 2021, in considerazione della perdurante pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, per le utenze non domestiche, verranno previste le seguenti agevolazioni, calcolate sulla parte variabile della TARI:

- al 50% per le categorie 1, 2, 4, 7, 8, e 30,
- al 35.% per le categorie 13,(escluse ferramenta) 15, 17, 22, 23 e 24,
- al 25.% per le categorie 3, 6, 11, 18, 19, 20, 21, 26 (escluse ortofrutta e pescherie).

2. Il riferimento alle categorie si intende effettuato sulla base di quelle individuate dal D.P.R. n.158/1999. Le agevolazioni saranno calcolate sulla parte variabile del tributo così come determinato applicando le tariffe dell'anno 2021.

3. Sono escluse le utenze classificate nelle categorie: 5, 9, 10, 12, 14, 25, 27 e 28. (da escludere anche onoranze funebri)

4. Per il finanziamento delle riduzioni di cui al presente articolo è previsto un apposito stanziamento in bilancio, in base alle disposizioni dell'art.6 del D.L. n.73/2021 e comunque l'importo complessivo non potrà superare quanto trasferito dallo Stato. Al rispetto dei commi precedenti, viene data delega alla Giunta Municipale di stabilire i criteri e le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie anche al fine di rispettare e distribuire il plafond totale attribuito.

PRESO ATTO che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2021, con il relativo allegato A, recante «Riparto del fondo di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI o della TARI corrispettivo ad alcune categorie economiche», è stata ufficializzata la somma spettante al Comune di San Giovanni Valdarno che ammonta ad €. **160.943,24.**

DATO ATTO che occorre quindi procedere quanto prima a stabilire criteri e modalità operative per l'applicazione delle suddette agevolazioni, come da mandato del consiglio comunale.

CONSIDERATO che dalla lettura del comma 4 dell'art. 6, del D.L. n.73/2021 si evince che non vi è alcuna obbligatorietà di predisporre bandi con annesse istanze formali, ma che si possa prevedere l'applicazione dell'agevolazione anche in maniera automatica.

RITENUTO pertanto opportuno, in un'ottica di semplificazione, a vantaggio sia dei contribuenti, sia degli uffici coinvolti nell'iter procedurale, di applicare l'agevolazione TARI per emergenza COVID-19, in maniera automatica, nel rispetto ovviamente dei criteri stabiliti dalla norma e sviluppati dall'ente.

PRECISATO tuttavia, che l'applicazione automatica dell'agevolazione avverrà solo per le UND in regola con i versamenti TARI dovuti, sulla base di considerazioni dirette a premiare comportamenti tributari virtuosi e verificare la correttezza dell'iscrizione nei ruoli TARI.

EVIDENZIATO che le utenze non domestiche non in regola con i pagamenti, ma che rientrano nelle categorie tariffarie che hanno diritto all'agevolazione per Covid-19, potranno comunque presentare specifica domanda da inviare via PEC e che in tali casi l'agevolazione sarà applicata previa verifica della corretta iscrizione in ruolo.

VISTO l'allegato modello predisposto dall'ente per la presentazione della suddetta domanda, che costituisce parte integrante del presente atto.

RITENUTO di fissare la scadenza per la suddetta presentazione **al 10 agosto 2021** al fine di consentire all'ufficio tributi di applicare l'agevolazione spettante con l'elaborazione del saldo TARI.

ATTESO che il suddetto termine non è da considerarsi perentorio, ma che tuttavia per necessità operative, le domande dovranno in ogni caso pervenire entro il termine del 31.10.2021 e che in tal caso l'agevolazione sarà conguagliata con la prima rata TARI dell'anno 2022.

CONSIDERATO che le agevolazioni previste dall'art. 62-bis del Regolamento TARI, saranno applicate nei limiti dell'ammontare del fondo dotazionale assegnato all'ente per l'applicazione delle agevolazioni da Covid-19.

EVIDENZIATA, la volontà di distribuire l'intero plafond attribuito di €. **160.943,24** alle utenze non domestiche.

RICORDATE le riduzioni previste dal comma 4 dell'art.50 del regolamento comunale vigente per l'applicazione della TARI.

PRECISATO che sebbene le suddette riduzioni, per l'anno 2021 siano state ridotte rispetto alla precedente previsione al fine di riportarle in coerenza con l'attuale normativa e con le linee guida ARERA, non sono state completamente azzerate in dipendenza del perdurare della pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche.

RITENUTO OPPORTUNO utilizzare le eventuali quote residue dello stanziamento governativo, dopo l'applicazione delle % di agevolazione stabilite nel regolamento comunale all'art.62-bis sulla parte variabile della TARI, a copertura delle riduzioni previste al comma 4 dell'art.50 del regolamento e che gli eventuali residui saranno ulteriormente redistribuiti proporzionalmente tra tutte le UND aventi diritto alle riduzioni dell'art.62-bis, fino all'esaurimento dello stanziamento e conguagliate con la prima rata TARI dell'anno 2022.

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 del TUEL, così come sostituito dall'art 3, comma 1 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito con legge n. 213/2012:

- il parere espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativo-Finanziaria e Servizi alla cittadinanza, in ordine alla regolarità tecnica;
- il parere espresso dal Responsabile del Servizio Economico - Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

VISTI:

- il T.U.E.L.
- il vigente Statuto Comunale.

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **CHE** tutte le premesse sono parte integrante della presente Deliberazione.
2. **DI STABILIRE** che le agevolazioni per emergenza COVID-19 previste dall'art. 62-bis, del vigente regolamento TARI, verranno applicate in maniera automatica per le UND in regola con i versamenti TARI dovuti.
3. **DI STABILIRE** che le utenze non domestiche non in regola con i pagamenti, ma che rientrano nelle categorie tariffarie che hanno comunque diritto all'agevolazione per Covid-19, dovranno presentare specifica domanda da inviare via PEC, utilizzando il modello allegato e parte integrante del presente atto.
4. **DI FISSARE** la scadenza per la presentazione della domanda **al 10 agosto 2021**, al fine di consentire all'ufficio tributi di applicare l'agevolazione spettante con l'elaborazione del saldo TARI.
5. **DI PRECISARE** che il suddetto termine non è da considerarsi perentorio, ma che tuttavia per necessità operative, le domande dovranno in ogni caso pervenire entro il termine del 31.10.2021 e che in tal caso l'agevolazione sarà conguagliata con la prima rata TARI dell'anno 2022 e previa verifica della corretta iscrizione in ruolo.
6. **DI STABILIRE** che le eventuali quote residue dello stanziamento governativo, dopo l'applicazione delle % di agevolazione stabilite nel regolamento comunale all'art.62-bis sulla parte variabile della TARI, verranno utilizzate a copertura delle riduzioni previste al comma 4 dell'art.50 del regolamento e che gli eventuali e ulteriori residui saranno redistribuiti proporzionalmente tra tutte le UND aventi diritto alle riduzioni dell'art.62-bis, fino all'esaurimento dello stanziamento e conguagliate con la prima rata TARI dell'anno 2022.
7. **DI DICHIARARE**, stante l'urgenza di dover procedere in tempi congrui all'attuazione dell'iter procedurale per l'applicazione delle suddette agevolazioni, con separata votazione unanime resa nelle forme di legge, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Proposta n. 1550/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER EMERGENZA COVID-19

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA
con firma digitale

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

SINDACO
VADI VALENTINA

SEGRETARIO COMUNALE
ROMANO ANTONELLA